



7.12.2018

## **PARERE**

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Relatore per parere: Eduard Kukan

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni, l'UE ha affrontato un numero crescente di sfide in materia di migrazione, mobilità e sicurezza. Al fine di fronteggiare tali questioni, nel maggio 2018 la Commissione ha proposto un incremento sostanziale del finanziamento destinato alla gestione della migrazione e delle frontiere per il periodo dal 2021 al 2027.

La proposta di regolamento che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti è parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e si concentra esclusivamente su azioni correlate ai controlli sulle persone nel contesto dei controlli alle frontiere.

In generale, il relatore appoggia la proposta di regolamento che prevede un quadro finanziario per una gestione delle frontiere forte ed efficace, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone. Egli è favorevole, in particolare, all'aumento della dotazione finanziaria destinata a tale fondo, a una maggiore flessibilità al fine di contribuire a far fronte in modo più efficace alle sfide in evoluzione, a un'attenzione per la qualità della spesa, nonché a un migliore quadro di monitoraggio e valutazione.

Il relatore è pertanto del parere che lo Strumento, in particolare nella sua dimensione esterna, sia adeguato e risponda alle priorità dell'UE. È opportuno, tuttavia, prestare particolare attenzione al fatto di assicurare la coerenza e promuovere le sinergie tra tale Strumento e ogni altra fonte di finanziamento nel settore della gestione della migrazione e delle frontiere, sia che si tratti degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE o di altri strumenti e fondi dell'UE aventi una dimensione esterna, come il Fondo Asilo e migrazione.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Visto 1

###### *Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

###### *Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d), ***nonché l'articolo 80,***

### Emendamento 2

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) Ai sensi dell'articolo 80 del trattato, queste politiche e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

*Emendamento*

(2) Ai sensi dell'articolo 80 del trattato, queste politiche e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra **tutti** gli Stati membri **dell'Unione**, anche sul piano finanziario.

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.

*Emendamento*

(15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, **e del principio di non respingimento; inoltre, la sua attuazione deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.**

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti

*Emendamento*

(33) Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti

contemporaneamente anche altri obiettivi.

contemporaneamente anche altri obiettivi ***collegati all'obiettivo principale, come ad esempio la lotta alla tratta degli esseri umani.***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 34**

##### *Testo della Commissione*

(34) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.

##### *Emendamento*

(34) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, ***nonché da qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'Unione avente una componente relativa alla dimensione esterna, quale ad esempio il Fondo Asilo e migrazione,*** e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 37**

##### *Testo della Commissione*

(37) Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e

##### *Emendamento*

(37) Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e

semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

***Al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza dei finanziamenti, la Commissione, con la collaborazione degli Stati membri, dovrebbe pubblicare le informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali nell'ambito dello strumento tematico. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a condividere le informazioni in loro possesso sullo sviluppo di programmi in regime di gestione concorrente. Tali informazioni dovrebbero essere centralizzate dalla Commissione e pubblicate su un portale unico.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 43**

#### *Testo della Commissione*

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di nuovi sistemi IT su larga scala e della creazione

#### *Emendamento*

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione ***tra gli Stati membri*** o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di nuovi

di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione.

#### *Emendamento*

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza **e protezione** nell'Unione.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

#### *Emendamento*

a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori **garantendo nel contempo il rispetto del diritto di asilo e attuando i principi di solidarietà e di equa ripartizione degli**

oneri;

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le azioni finanziate a titolo dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni rispettano le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il principio di equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, il diritto di asilo e di protezione internazionale, il principio di non respingimento e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dalla loro adesione agli strumenti internazionali, quali la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Nell'attuare le misure finanziate nell'ambito dello Strumento connesse alla sorveglianza della frontiera marittima, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi, a norma del diritto marittimo internazionale, di fornire assistenza alle persone in difficoltà. A tale riguardo, le apparecchiature e i sistemi sostenuti nell'ambito dello Strumento***



*possono essere utilizzati nelle situazioni di ricerca e salvataggio che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza della frontiera marittima, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e il salvataggio in mare.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione.

#### *Emendamento*

2. La Commissione, **il Parlamento europeo** e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

#### *Emendamento*

5. La Commissione, **previa consultazione del Parlamento europeo**, stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. La Commissione adotta decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del

#### *Emendamento*

6. La Commissione, **previa consultazione del Parlamento europeo**,

regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

adotta decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 3, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

#### *Emendamento*

7. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 3, la Commissione, **previa consultazione del Parlamento europeo**, può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

#### *Emendamento*

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione, **adottata previa consultazione del Parlamento europeo**, riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

## Articolo 12 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. La Commissione **garantisce** che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso eu-LISA siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

### *Emendamento*

2. La Commissione **e il Parlamento europeo garantiscono** che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso eu-LISA siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

## Emendamento 18

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3**

### *Testo della Commissione*

3. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sui progetti di programmi con un'attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno operativo in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, così come per evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi.

### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 19

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4**

### *Testo della Commissione*

4. La Commissione **può** associare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso, eu-LISA ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare **per** garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente

### *Emendamento*

4. La Commissione **e il Parlamento europeo possono** associare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, eu-LISA ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare **al fine di** garantire che le azioni attuate con il sostegno dello

acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 12 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

##### *Emendamento*

12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, **e per le operazioni di ricerca e salvataggio**, acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 13

##### *Testo della Commissione*

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere.

##### *Emendamento*

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere, **tenendo in particolare considerazione le questioni concernenti i diritti umani e le convenzioni internazionali relative a tali questioni.**

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 13 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Nel 2024 la Commissione assegna

##### *Emendamento*

1. Nel 2024 la Commissione, **previa**

ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

**consultazione del Parlamento europeo**, assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

#### *Emendamento*

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. ***I programmi saranno soggetti a un riesame intermedio in conformità degli articoli 14 e 40 del regolamento (UE) n. ... / ... [regolamento recante le disposizioni comuni] e dell'articolo 26 del presente regolamento.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo

27 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, e previa consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per quanto riguarda le competenze dell'Agenzia a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili alla luce delle valutazioni Schengen e delle valutazioni della vulnerabilità, incluse le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.

27 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, e previa consultazione **del Parlamento europeo e** dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per quanto riguarda le competenze dell'Agenzia a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili alla luce delle valutazioni Schengen e delle valutazioni della vulnerabilità, incluse le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

#### *Emendamento*

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione, **previa consultazione del Parlamento europeo**. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate

#### *Emendamento*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, **la trasparenza e la tracciabilità** in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci

a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii), del regolamento **finanziario**, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V.

#### *Emendamento*

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii), del regolamento **(UE, Euratom) 2018/1046<sup>1 bis</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio**, la Commissione trasmette **su base annuale** al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V.

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Strumento.

#### *Emendamento*

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Strumento. ***I risultati della valutazione sono trasmessi senza indugio***

*al Parlamento europeo.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Dopo il riesame intermedio e la valutazione retrospettiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:*

*a) una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione del presente regolamento entro il giugno 2024; tale relazione di valutazione intermedia comprende la valutazione del riesame intermedio svolto conformemente al presente regolamento e al regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni];*

*b) una relazione di valutazione ex post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici in seguito al completamento dei programmi nazionali, entro il 30 giugno 2027.*

*Il Parlamento europeo invita la Commissione a partecipare a un dialogo strutturato sul riesame intermedio e sulla valutazione ex post.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione **e al Parlamento europeo** la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo



regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022.

36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022.

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Articolo 32 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

##### *Emendamento*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 ***fino al 31 dicembre 2027.***

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(h bis) lo scambio delle migliori pratiche per valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali nel contesto delle diverse componenti del controllo di frontiera, segnatamente in merito all'identificazione, alla fornitura di assistenza immediata alle persone vulnerabili, in particolare donne, bambini e minori non accompagnati, nonché alla loro consegna ai servizi di protezione;***

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Allegato IV – punto 9 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(9 bis) Misure volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informatici e***

*delle reti di comunicazione.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 2.7.2018
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AFET 2.7.2018
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Eduard Kukan 10.7.2018
<b>Esame in commissione</b>	21.11.2018
<b>Approvazione</b>	6.12.2018
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 33 -: 4 0: 3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Mesznerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

33	+
ALDE	Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš
EFDD	Aymeric Chauprade
PPE	Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski
S&D	Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke
VERTS/ALE	Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4	-
GUE/NGL	Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat
NI	Georgios Epitideios

3	0
ECR	Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen
PPE	László Tőkés

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti